



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/ 8.167.10/2021/ SSPNRR

A

Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E.p.c. a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID: 8327] Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "San Donaci" della potenza pari a 31,26 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel territorio dei comuni di San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR).

Proponente: Elios S.r.l.

Procedura: VIA PNIEC-PNRR, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’* e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-



09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 146094 del 22/11/2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all’intervento in argomento, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale, nonché dei seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui



all'articolo 104 del D. Lgs 152/2006;
- Autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
Tale istanza è stata trasmessa dalla Società Elios S.r.l con nota del 06/04/2022, acquisita dal MASE al prot. 45049/MiTE dell'11/04/2022.

CONSIDERATO che nella stessa nota prot. 146094 del 22/11/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato ai sensi dell'art.27, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione dell'intera documentazione pervenuta sul sito web del MASE, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8852/13024>; ha inoltre ricordato il termine di 30 giorni per la verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione presentata ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 6059 del 24/11/2022, ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, di verificarne l'adeguatezza e la completezza, ai fini del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che il proponente con pec del 25.11.2022, inviata anche al MASE e alla SABAP competente oltre che a questo Ufficio, ha precisato "di aver presentato istanza per l'avvio del procedimento unico in materia ambientale ex art. 27 del D.lgs. 152/2006, con contestuale richiesta di autorizzazione ex art. 146 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 e non ai sensi dell'art. 21 dello stesso Decreto" come indicato nella nota del MASE prot. 146094 del 22/11/2022 e di conseguenza ripreso nella nota di questo Ufficio, prot. 6059 del 24/11/2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 3853 del 12.01.2023, Verificata la conformità e la completezza della documentazione trasmessa per il rilascio del provvedimento VIA, ai sensi degli artt. 22 e 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 ha comunicato a questa Amministrazione, ex art 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, la procedibilità dell'istanza, con l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero del MASE dell'intera documentazione pervenuta, ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8852/13024>

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 465 del 13/01/2023, ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, e ai Servizi II e III della DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che il MASE con nota prot.87860 del 30.05.2023 ha comunicato, con riferimento alla propria pregressa nota prot. 146094/MiTE del 22.11.2022, che per mero errore materiale questa riportava, tra le autorizzazioni richieste, l'autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 anziché l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 9616 del 15/06/2023, acquisita da questo Ufficio al prot. 11667 del 21/06/2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale, in gran parte ricompreso nella composizione del presente parere e nel quale "*esprime parere non favorevole*" alla realizzazione del proposto intervento in oggetto;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 8344-I del 13/03/2024, che si riporta integralmente:

“In riferimento all’oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

Considerato che l’opera in progetto, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004, si inserisce in un territorio ad alta densità archeologica con testimonianze databili a partire dall’età Preistorica fino al Medioevo, in particolare nell’area vasta del SIA insistono l’insediamento messapico in località Li Castelli (DM 3.7.2002) e i resti di una villa rustica romana e Chiesa di San Miserino (DM 12.10.2000), entrambi recepiti nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico tutelata ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera m), e ulteriori aree a rischio archeologico segnalate nel vigente PPTR, come dettagliato dalla Soprintendenza.

Considerato che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell’art. 1, c. 2 dell’Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023 si ravvisa l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione e un conseguente rischio archeologico da basso a medio;

Si ritiene l’intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell’Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e alla sorveglianza archeologica in corso d’opera ai sensi dell’art. 1, comma 5 del citato allegato I.8, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 4 e seguenti.”

VISTO quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 9396-I del 14/03/2024 che si riporta integralmente:

“Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 465 del 13/01/2023;
- esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 9616 del 15/06/2023;
- considerato che nell’area direttamente interessata dalle opere in progetto non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;
- considerato altresì che le opere in progetto non ricadono nella fascia di rispetto di beni architettonici tutelati, così come determinata dal D. Lgs. n. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-*quater*;
- preso atto che le criticità rilevate dalla Soprintendenza territoriale riguardano la tutela paesaggistica e archeologica;

si comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III”.

A conclusione dell’istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Elios S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale del parere endoprocedimentale sopra citato della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia*



Soprintendenza speciale per il PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
ss-pnrr@cultura.gov.it

- elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
- D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, MiSE
 - Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, *Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*.
 - D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale*.
 - D.D. n. 162 del 06.06.2014, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*.
 - Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli *Obiettivi di qualità* e lo *Scenario Strategico* delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR* (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).
 - *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004*.
 - *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici*, MiTE Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022
 - Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR
 - D.lgs. 199/2021, 8 novembre 2021, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, così come modificato dall'art 47 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023
 - D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR
 - Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*
 - Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VIAP).

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla normativa sopra indicata, tenendo il particolare conto la corrispondenza dell'intervento con gli *Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del PPTR che interessano direttamente l'area* e gli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e la Parte Seconda e parte Terza del D.lgs. n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali e paesaggistici. **Aspetti normativi e di indirizzo che perseguono finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio pugliese.**

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica nazionale e regionale mira al contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, in un quadro di equilibrio fra regioni e territori anche tenendo conto della notevole



convenienza, in termini di efficienza energetica, di accorciare la distanza tra i siti di produzione energetica e i siti di utilizzo.

A livello nazionale le politiche della Next Generation EU, dichiarano analoghi obiettivi che devono essere perseguiti attraverso il principio ineludibile di DNSH (*Do No Significant Harm*), come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- “*Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all’ambiente*” alla quale si rimanda.

Il “Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati FER di grande dimensione sia per il solare che per gli impianti eolici.

Nei primi 3 mesi del 2023 è proseguito il trend di crescita sostenuta del comparto fotovoltaico osservato nel corso del 2022. Al 31 marzo, in particolare, risultano in esercizio in Italia circa 1.329.000 impianti (+8,4% rispetto alla fine del 2022), per una potenza complessiva superiore a 26 GW (poco meno di 1,1 GW incrementali rispetto alla fine del 2022, per una variazione pari a +4,4%), mentre la produzione lorda del trimestre, pari a 5.587 GWh, è aumentata del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (*Statistiche Trimestrali sul Settore Fotovoltaico in Italia* dati al 31 marzo 2023)

La Puglia è il territorio nazionale con la maggiore Superficie Lorda Occupata dagli impianti a terra per Regione con riferimento ai dati dal 31 marzo 2023.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l’impianto proposto è destinato a generare **nonché la verifica delle interferenze degli stessi sul sistema culturale**, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

Risulta inoltre rilevante valutare, vista la grande diffusione territoriale dei suddetti impianti FER soprattutto in aree agricole, **i presupposti delle scelte localizzative e le analisi sulle alternative** anche localizzative eventualmente proposte dal Proponente.

Il quadro normativo di riferimento, in merito ai criteri localizzativi, per la regione Puglia è dato anche dal **Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24**, Regolamento attuativo del citato D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, recante l’individuazione di aree e siti considerati da tale normativa non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio Regionale.

Sempre in merito alla valutazione delle scelte localizzative e agli obiettivi strategici delle politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo e la tutela delle aree agricole, si osserva che **Il Piano strategico della Politica Agricola Comune PAC (PSP) 2023-2027**, rimanda a specifiche indicazioni ed obiettivi di sviluppo e tutela agricola, sia dal punto di vista economico che ambientale e di **tutela del paesaggio agrario**.

Nei principali obiettivi strategici della PAC 2023-2027 si evidenzia, nella dichiarazione strategica del documento, come obiettivo chiave, tra gli altri “(...) **contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi**. (...) *Il documento affronta il tema della biodiversità all’interno dell’UE, con particolare attenzione ai legami con il paesaggio agricolo e gli elementi caratteristici del paesaggio. Partendo da questa tematica presenta alcuni dei cambiamenti necessari nel settore agricolo, illustra gli strumenti pertinenti della PAC attualmente a disposizione e solleva questioni fondamentali riguardo allo sviluppo futuro della PAC*”.



Le aree rurali italiane sono patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio economica del territorio. *“per il raggiungimento di questi obiettivi, il PSP si propone di sostenere (...) misure specifiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali, con particolare attenzione a quelli storici e tradizionali”* (Cfr. *Relazione sul Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l’Italia*).

Infine, per le valutazioni espresse nel presente atto, **si rimanda alle indicazioni sugli obiettivi strategici del PPTR della Puglia, che definiscono standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili** (cfr. *al Obiettivo strategico 10 – elab. .4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile PPTR*)

Il Piano paesaggistico distingue gli elementi di tutela vincolistica dalle azioni obiettivo di valorizzazione per le trasformazioni territoriali, coerentemente con la visione dello sviluppo sostenibile fondato sulla valorizzazione delle risorse patrimoniali. Il PPTR orienta le sue azioni in campo energetico verso una valorizzazione dei potenziali mix energetici peculiari della regione.

Contenute nel quadro generale della Pianificazione Paesaggistica al pt. a2.2 *Struttura delle Linee Guida Regionali*, **le linee guida** sono articolate in tre diverse sezioni relative a: eolico, solare e biomassa; in ciascuna di esse sono esplicitate da un lato **le direttive relative alla localizzazione degli impianti**, dall’altro **le raccomandazioni** intese come suggerimenti alla progettazione per un buon inserimento nel paesaggio di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IMPIANTO

Il progetto **dell’impianto agrovoltaiico “San Donaci”** nel comune di San Donaci (BR) prevede la realizzazione di una centrale fotovoltaica combinata alla produzione agricola. Le strutture fotovoltaiche produrranno energia elettrica per mezzo dell’installazione di un generatore fotovoltaico. Il generatore fotovoltaico sarà costituito da un totale di 2316 stringhe da 27 moduli, per un totale di **62.532 moduli fotovoltaici**, pari ad una potenza di 500 Wp ognuno per una potenza totale complessiva installata di **31,266 MWp** e per una **superficie complessiva di 35 ha**. Completano l’impianto fotovoltaico il cavidotto di connessione in Alta Tensione a 36 kV tra l’impianto agrovoltaiico e la futura stazione di Terna nel Comune di Cellino San Marco (BR) con i relativi raccordi a 380 kV alla linea elettrica denominata “Brindisi Sud – Galatina”.

Da un punto di vista elettrico-morfologico il sistema fotovoltaico è stato suddiviso in 12 sottocampi indipendenti. È stata prevista una cabina di raccolta che risulta connessa alla stazione di consegna per annettersi alla rete del *Transmission System Operator* (TSO).

Tutti i sottocampi presentano cabine MT/BT collegate in entra-esci. Tutta la distribuzione, BT e MT, avviene tramite cavidotto interrato all’interno dell’impianto. Ciascun anello di rete fa capo a due moduli del quadro MT nella cabina di raccolta. Dalla cabina di raccolta parte una linea in AT che arriva direttamente alla stazione elettrica di Terna su quadri a 36kV.

Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici il modulo RISEN “*TITAN RSM150-8-500BMDG bifacial*” è composto da celle solari quadrate realizzate con silicio monocristallino. Il generatore fotovoltaico non è di tipo ad orientamento fisso, ma prevede un sistema inseguitore. Esso consiste in un azionatore di tipo a pistone idraulico che permette di inclinare la serie formata da 54 moduli fotovoltaici di +/-60° sull’asse orizzontale raggiungendo **un’altezza massima da terra di 4,47 m**.

L’ancoraggio della struttura di supporto dei pannelli fotovoltaici al terreno sarà affidato ad un sistema di fondazione costituito da pali in acciaio zincato infissi nel terreno tramite battitura o laddove le condizioni del terreno non lo permettano tramite trivellazione.

All’interno dell’area, oltre alle stringhe fotovoltaiche, **verranno collocate strutture prefabbricate** utili allo svolgimento di alcune attività legate all’impianto. Ognuno dei 12 sottocampi cederà l’energia elettrica



prodotta dal convertitore solare alle apparecchiature contenute nella cabina inverter e di trasformazione che sarà ubicata in maniera baricentrica rispetto al sottocampo di cui raccoglie l'energia elettrica. Ogni campo ha un proprio inverter da 2.5 MW con trasformatore abbinato di potenza pari a 2.5MVA, l'installazione prevede un container e una cabina prefabbricata posti su adeguate piazzole che conterranno tutte le parti elettromeccaniche. Da queste cabine, mediante dei cavidotti interrati, verranno realizzati gli anelli descritti e tutta l'energia elettrica convergerà nelle cabine di raccolta; da qui passerà alla stazione di elevazione in AT per poi essere immessa nella rete elettrica nazionale. In adiacenza alla cabina di raccolta, troviamo il locale tecnico per i servizi ausiliari. Le cabine sono costituite da monoblocchi prefabbricati con struttura monolitica autoportante senza giunti di unione tra le pareti e tra queste ed il fondo realizzato in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa. Le pareti del monoblocco hanno uno spessore di 8 cm. Il tetto del monoblocco è realizzato sempre con cls armato alleggerito, impermeabilizzato con uno strato di guaina bituminosa ardesiata dello spessore di 4 mm e appoggiato sulle pareti verticali.

Il progetto colturale integrato prevede la coltivazione di **fico d'india** tra le file dei trackers, la coltivazione di piante aromatiche quali **salvia, origano e rosmarino**, essenze vegetali poste nelle aree all'interno delle quali non è possibile l'installazione dei trackers, è previsto inoltre l'impianto di un **uliveto** lungo le recinzioni con funzione anche di mitigazione visiva, e **leguminose** autorinseminanti sotto i tracker.

Fanno parte del progetto inoltre:

la viabilità interna del tipo Macadam; la perimetrazione dell'area di intervento mediante **recinzione con altezza di 2,00 m** costituita da rete metallica a maglia sciolta, sostenuta da pali in acciaio zincato infissi nel terreno e posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, per consentire il libero transito delle piccole specie animali selvatiche tipiche del luogo; l'impianto di illuminazione; il sistema di video sorveglianza.

Sono previsti inoltre i seguenti interventi di mitigazione: piantumazione lungo le recinzioni di uliveto super intensivo del tipo Cultivar Favolosa FS-17 o Leccino.

Sono previsti inoltre i seguenti interventi di compensazione: realizzazione di **imboschimenti per una superficie pari ad almeno il 25% della superficie occupata dai nuovi impianti solari.**




Fig 1. Localizzazione delle aree di progetto cfr.elab AR01 – Inquadramento territoriale e strumento urbanistico




Fig 2. Dettaglio della localizzazione delle aree dei lotti d'impianto e di rimboscimento
Cfr.elab RE01 - Relazione tecnica generale

LOCALIZZAZIONE URBANISTICA DELL'INTERVENTO

Il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto denominato "San Donaci", per le aree d'impianto captante, si sviluppa nel territorio del Comune di San Donaci (Br), tra le località "Masseria Sierri" e "Masseria Nuova" e ricade su aree ad uso agricolo identificate nel Catasto Terreni al Foglio 22 p.lle 1-15-109-173-415-416-417-418-419-420-185, mentre il cavidotto di rete e connessione, nel suo percorso, interessa aree sia nel territorio agricolo comunale di San Donaci che di Cellino San Marco.

La Stazione elettrica Terna con i relativi Raccordi di alta tensione ricadono nel Comune di Cellino San Marco al Foglio 24 p.lle 218-82-76-153-154-77-78-231-232-233-111-42-43 e al Foglio 28 p.lle 20-136-141-170-911-917-918.

L'area di impianto è distinta in tre lotti, adiacenti tra loro e raggiungibili dalla S.P. n 75 che collega San Pancrazio Salentino a San Donaci.

La pianificazione comunale di San Donaci individua le aree di progetto ricadenti in "zona E – Agricola" di PRG. Il Comune di San Donaci (BR) è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato definitivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 1421 del 30/09/02.

La pianificazione urbanistica del Comune di Cellino San Marco individua le aree di progetto relative al territorio di pertinenza ricadenti in Zona Agricola.

Il territorio comunale coinvolto dall'intervento è interessato prevalentemente dalle opere di connessione e utenza con la struttura aerea del cavidotto e dalle cabine di utenza e distribuzione alla RTN situate nei pressi del centro urbano. **Le opere sono localizzate in aree identificate nel PUG come Contesti rurali a**



prevalente valore ambientale e paesaggistico - il "Limitone dei Greci" (cfr. elab AR01 – Inquadramento territoriale e strumento urbanistico)

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il progetto in valutazione prevede la realizzazione di un impianto FER di grande dimensione, articolato in lotti, che interessa il territorio di più comuni, in un contesto rurale tutelato molto ampio, prevalentemente pianeggiante, impegnando aree a destinazione agricola e sottoposte a indicazioni di specifica tutela e utilizzazione (cfr. *norme del PPTR e Comunali*). **Pertanto la valutazione è distinta per le aree interessate e coinvolte dell'impianto captante, per quelle interessate dal sedime del cavidotto e stazioni RTN e dalle altre opere di infrastrutturazione, mitigazione e compensazione.**

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che i lotti interferenti con il progetto e il relativo cavidotto:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004;
- non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 143 del D. Lgs. 42/2004;

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Le opere per il cavidotto dell'impianto interferiscono però con aree individuate come Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- Strade a valenza paesaggistica (UCP delle *Componenti dei Valori Percettivi*) [*Limitone dei Greci (Oria-Madonna dell'Alto); SS 605_BR*]
- Reticolo idrografico di connessione alla RER (UCP delle *Componenti idrologiche*) [*Canale della Lacrima, Canale Pesciamana*]

Non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte degli Enti competenti.

1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI

Ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.lgs. 42/2004, per il territorio interessato dall'intervento **vige il PPTR** della Regione Puglia, **strumento di governo territoriale che prevede diversi livelli di tutela**, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*, da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo, **quali in particolare gli Indirizzi e le Direttive e le Normative d'uso, nonché l'insieme delle Linee Guida regionali.**

1.1 b) Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale del "*Tavoliere Salentino*" (allegato 5.10 al PPTR), nella Figura Territoriale "*Terre dell'Arneo*" e nell'Ambito Territoriale de *La campagna brindisina*" (allegato 5.9 al

PPTR) nella Figura Territoriale “*Campagna irrigua della piana brindisina*” per un breve tratto di cavidotto e per la nuova Stazione Elettrica che sarà ubicata nel comune di Cellino San Marco (Br), cui lo stesso sarà collegata.

La suddetta *Figura territoriale “Terre dell’Arneo”* si presenta molto variegata sotto l’aspetto paesaggistico e ambientale in quanto si estende dall’entroterra caratterizzato da coltivazioni di olivi e viti che si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile, alla costa ionica caratterizzata da ville e case residenziali.

I lotti di progetto, di forma irregolare, si sviluppa nel territorio del Comune di San Donaci (Br) a 1,5 km a ovest dal centro urbano, tra le località “*Masseria Sierrì*” e “*Masseria Nuova*”. Tali lotti sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato dalla porzione di territorio ricompresa: a nord dal “*Limitone dei Greci*”, ad ovest della SP 74; a sud dalla SP 75; a est dal centro urbano di San Donaci. I suddetti lotti confinano su tutti i fronti con altri lotti agricoli liberi.

L’impianto in progetto sarà installato nel cuore di un quadro territoriale caratterizzato da un vasto bassopiano, lievemente degradante verso il mare Ionio, e parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo, tra le quali sono inoltre individuabili emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo. Il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, in cui si va a inserire l’impianto fotovoltaico di progetto, è connotato sia dai tratti tipici dell’agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorleti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), a cui si aggiunge il vigneto quale coltura prevalente e caratterizzante. Nell’area si registra inoltre la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

Nello stesso Ambito Territoriale del “*Tavoliere Salentino*” si segnala la presenza di diverse aree Bosco censite come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti Botanico-Vegetazionali* molte delle quali nell’immediato intorno dell’impianto fotovoltaico di progetto.

Inoltre a circa 3,4 km a nord-est dei lotti di intervento si segnala la presenza di “*Bosco Curtipetrizzi*” (D.M. 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011), ricadente nell’Ambito Territoriale de “*La campagna brindisina*”, quale area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, censito inoltre come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti Botanico-Vegetazionali*, con le relative *aree di rispetto* e perimetrato anche quale area SIC IT9140007 individuato come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*; tale bene è un importante lembo residuale di antiche foreste secolari nonché la zona di bosco più grande rimasta della nota foresta oritana, uno dei territori più antichi della terra d'Otranto.

Si tratta di un bosco misto, essenzialmente lecceto con sottobosco mediterraneo ma con l’importante presenza della *Quercia Vallonea* che si estende all’incirca per 60 ettari, recintato dai caratteristici muretti a secco della zona. Il Bosco di Curtipetrizzi è un elemento altamente rilevante nell’area considerata in quanto strettamente interconnesso con il paesaggio identitario agrario ad oliveto e vigneto con il quale forma un unicum paesaggistico e naturalistico.

Nello stesso Ambito del “*Tavoliere Salentino*” si segnala la presenza di diversi canali censiti quali reticoli idrografici di connessione della RER dallo stesso PPTR e individuati come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) ai sensi dell’art. 143 dello stesso Codice che sono collocati prevalentemente a est e a sud dall’area interessata dall’impianto fotovoltaico e in particolare: *Canale della Lacrima-Canale Pesciamana* intercettato dal cavidotto di progetto, *Canale Marangio*, *Canale della Lamia*, *Canale presso Palude di San Donaci*, *Canale Iaia*.



La presenza di tali beni comporta inoltre la presenza di *Formazione arbustive in via di evoluzione*, anch'esse individuate come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*. Inoltre a circa 1,8 km a ovest dell'area interessata dall'impianto fotovoltaico si segnala la presenza di *Grotta Sant'Angelo* e inoltre di alcune doline individuate come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) nelle *Componenti Geomorfologiche* del PPTR.

Si rileva inoltre che i lotti interessati dall'impianto fotovoltaico sono situati a circa 135 m a nord della SP75 e il cavidotto intercetta il collegamento Oria - Madonna dell'Alto (*Limitone dei Greci*) e la SS 605_BR tutte "Strade a valenza paesaggistica" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall'art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali.

Il "Limitone dei Greci" attraversa parallelamente, in gran parte, il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci, e coincide con un'arteria viaria antica, nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attestava il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini. Essa si configura come un elemento di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età romana, intorno al quale si concentrano significative evidenze archeologiche.

In prossimità dei lotti interessati dal progetto fotovoltaico si rileva la presenza di *Aree a rischio archeologico*, tra esse la *Cava della Mariana* a circa 900 m a est dell'area interessata dall'impianto fotovoltaico e la *Masseria Palazzo* in prossimità del passaggio del cavidotto, entrambe censite quali *Testimonianze della stratificazione insediativa* tra gli UCP delle *Componenti culturali e insediative* del PPTR.

Inoltre si rileva che a circa 3 km a sud-ovest dei lotti di impianto è presente l'area Li Castelli – con vincolo archeologico diretto – 03/07/2002 – legge 490/1999 censita anche come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti culturali e insediative* quale *Zona di interesse archeologico*.

Nell'Ambito paesaggistico del "Tavoliere Salentino", elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dai sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi filari e muretti a secco. Questo fattore tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli più aperti crea alterazioni significative, che talvolta pregiudicano anche la percezione e l'occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici. Inoltre gli impianti FER, presenti nel contesto e in corso di realizzazione, insieme alle nuove, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati. (da Ambito 10, "Tavoliere Salentino" del PPTR).

Il tratto finale del cavidotto e la Stazione Elettrica di nuova realizzazione ricadono nel comune di Cellino San Marco (BR) e dunque rientrano nell'Ambito Territoriale de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina". La suddetta Figura è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale. Tuttavia nella stessa la *Scheda d'Ambito* rileva la presenza elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

Il progetto di impianto FER in valutazione, di tipo agro-fotovoltaico, che interessa lotti agricoli classificati come tali dalla *Carta dell'Uso del Suolo* regionale ed estesi Ambiti di Paesaggio intercomunali descritti e tutelati dal PPTR, di cui la quota di suolo agricolo coperta dalle strutture d'impianto risulta essere notevolmente superiore alla metà del suolo coltivabile occupato dall'intero impianto, dove verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione e consegna, le connessioni, nuova viabilità e attrezzaggi tecnologici a servizio dell'impianto), **in aperto contrasto con le indicazioni generali contenute nelle Linee guida in materia di impianti agrovoltai**, del MiTE e con gli **indirizzi sul corretto uso del suolo**, come richiesto dalla *Corine Land Cover* (CLC) ISPRA, indicatore che è funzionale specificamente al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela.



La Corine Land Cover (programma nato per dotare l'Unione Europea e gli Stati Membri di informazioni territoriali omogenee sullo stato dell'ambiente) è anche un indicatore delle caratteristiche identitarie di copertura e uso del territorio.

I dati raccolti sulla copertura del suolo e della transizione tra le diverse categorie d'uso, hanno lo scopo di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente e del paesaggio rurale nell'area comunitaria al fine di fornire supporto per lo sviluppo di politiche comuni, controllarne gli effetti e proporre eventuali correttivi.

1.1 c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI NELL'AREA VASTA DEL SIA

La porzione di territorio che include l'impianto con il complesso delle sue opere di rete e complementari è fortemente antropizzata fin dalle epoche più antiche e risulta disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

L'Area Vasta di Indagine dello Studio di impatto ambientale (SIA) è considerata la porzione di territorio nella quale si evidenziano e esauriscono gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'intervento con riferimento alle tematiche ambientali e al contesto di paesaggio. L'Area Vasta si caratterizza quindi per una chiara interdipendenza funzionale paesaggistica e identitaria, oltre che economica, sociale e territoriale.

Nell'area vasta del SIA individuata per l'intervento in argomento si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative aree di rispetto anch'esse perimetrate, tra le quali si citano:

- *Insediamiento messapico in località Li Castelli*, Comune di San Pancrazio Salentino (Vincolo archeologico diretto **D.M. 3.7.2002**, Legge 490 del 1999, recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m), sito a circa **3,4 km** dall'impianto;
- *Resti di una villa rustica romana e Chiesa di San Miserino*, presso Masseria Monticello, Comune di San Donaci, edificata nel IV sec. d.C. con funzione di ninfeo o mausoleo e successivamente trasformata tra il VI e il VII sec. d.C. in edificio di culto, chiesa o battistero (Vincolo archeologico diretto **D.M. 12.10.2000**, Legge 490/1999), recepito nel PPTR vigente come **Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico** (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m), sita a circa **4 km** dall'impianto.

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

Nell'area vasta si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, tra le quali si citano: *Masseria San Marco, Masseria Taurino, Masseria Pizzi, Masseria Nuova, Masseria Falli, Masseria Martieni, Masseria Lamia, Masseria Paduli, Masseria Maddaloni, Masseria Verardi, Masseria Palazzo, Masseria Falco, Masseria Nardo di Prato, Masseria San Marco, Masseria Leandro*.

Inoltre nel contesto si rilevano le seguenti aree a rischio archeologico (UCP - *Struttura Antropica e storico-culturale. Testimonianza della stratificazione insediativa* del vigente PPTR):

- *Masseria Falco, villa rustica romana*, San Donaci, sita a circa **1,83 km** dall'impianto e **1,7 km** dal cavidotto;
- *Masseria Palazzo, villa rustica romana*, San Donaci, sita a circa **2,22 km** dall'impianto e **330 m** dal cavidotto;
- *Casa Nicola Turco, insediamento età romana*, San Donaci, sita a circa **3,30 km** dall'impianto e **10 m** dal cavidotto;
- *Cava della Mariana, stazione preistorica*, San Donaci, sita a circa **840 m** dall'impianto e **450 m** dal cavidotto;



- *Masseria Muina, due aree con ruderi non datati, Cellino San Marco, site a circa 3,45 km dall'impianto e 500 e 680 m dal cavidotto.*

1 d) NORME D'USO E DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA DEFINITE DAL PPTR

Per i beni paesaggistici (BP) e per gli **ulteriori contesti paesaggistici (UCP)** sopra evidenziati interferenti con l'intervento e il cavidotto di rete **vigono le seguenti norme** (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR: **Art. 47** - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER*; **Art. 81** – *Misure di salvaguardia e utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa*; **Art. 86**– *Indirizzi per le componenti dei valori percettivi*; **Art. 87** – *Direttive per le componenti dei valori percettivi*.

1.1 d) Norme d'uso o di attuazione gravanti sull'area

Per gli **ulteriori contesti paesaggistici (UCP)** sopra evidenziati interferenti con il cavidotto vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

Art. 47 delle NTA del PPTR - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER

Art. 86 delle NTA del PPTR – Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Art. 87 delle NTA del PPTR – Direttive per le componenti dei valori percettivi

1.1e) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI D'INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 c.1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

1.2a) RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*.

BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto di progetto e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

Nell'area vasta del SIA si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela archeologica:

- *Insedimento messapico in località Li Castelli, Comune di San Pancrazio Salentino (Vincolo archeologico diretto D.M. 3.7.2002, Legge 490 del 1999, recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m), sito a circa 3,39 km dall'impianto;*
- *Resti di una villa rustica romana e Chiesa di San Miserino, presso Masseria Monticello, Comune di San Donaci, edificata nel IV sec. d.C. con funzione di ninfeo o mausoleo e successivamente trasformata tra il*



VI e il VII sec. d.C. in edificio di culto, chiesa o battistero (Vincolo archeologico diretto **D.M. 12.10.2000**, Legge 490/1999), sita a circa **3,93 km** dall'impianto.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1 BENI PAESAGGISTICI

Oltre alle valutazioni rese per gli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004 e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione, **particolare rilevanza**, per il progetto in valutazione, **hanno le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR** che prevedono, **per tutti gli interventi assoggettati** dalla normativa nazionale e regionale vigente **a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare **la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) con la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2).

Si evidenzia che **la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso di opere e connessioni** di rete il quale, si ribadisce, coinvolge un ampio contesto territoriale intercomunale distribuito su lotti per una vasta superficie destinata ad uso agricolo.

All'interno dell'estensione complessiva dei lotti di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, deve ritenersi notevolmente superiore alla metà di quest'ultimo, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la proiezione planimetrica degli stessi, che contribuisce in maniera inequivocabile alla determinazione degli impatti.

Con l'installazione dell'impianto, verranno introdotti nel contesto paesaggistico molti elementi artificiali (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni, viabilità, recinzioni ed altro) non destinati alle attività agricole non coerenti con le indicazioni pianificatorie.

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA DEL PPTR

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Territoriale de *"Il Tavoliere Salentino"*, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *"Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici"* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo:

"Salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico". Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di 4,47 metri, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltivazione di fico d'india, contribuiscono a dequalificare l'integrità dei paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione. Inoltre, in relazione all'obiettivo 4.1, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*, sono definite le seguenti direttive: *"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:"*



- *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti (come l'oliveto del Salento occidentale, il vigneto della Murgia Tarantina);*
- *prevedono strumenti di valutazione e di controllo del corretto inserimento nel paesaggio rurale dei progetti infrastrutturali, nel rispetto della giacitura della maglia agricola caratterizzante, e della continuità dei tracciati dell'infrastrutturazione antica;*
- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole*”.
- *riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*

Inoltre in relazione all'obiettivo 5, *Valorizzare il patrimonio identitario-culturale-insediativo*, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *promuovono azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;*
- *tutelano le aree di pertinenza dei manufatti edilizi rurali, vietandone l'occupazione da parte di strutture incoerenti;*
- *evitano la proliferazione di edificazioni che snaturano il rapporto tra edificato e spazio agricolo caratteristico delle modalità insediative della Riforma;*

Con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. **35 ha**, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un ulteriore stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti FER e insediati nel raggio di 5 km, tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. A tal proposito l'area di impianto è caratterizzato dalla presenza di manufatti rurali, sebbene non interessati da alcun tipo di tutela diretta, essi rappresentano una testimonianza dei manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale e tale progetto, che prevede la localizzazione dei pannelli tutt'intorno ai manufatti, sarebbe in contrasto con le direttive della scheda d'ambito del PPTR precedentemente richiamate.

La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi implicherebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo del suolo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti paragonabili a quelle degli impianti fotovoltaici già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza supera di gran lunga quella di un edificio ad un piano.

Inoltre la parte fotovoltaica dell'impianto di progetto, sommandosi agli impianti fotovoltaici già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti l'impianto di progetto, di una durata temporale prevista di 30 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi (cfr. elaborato RE15-RelazioneDismissione-R0_Piano Particolareggiato dismissione impianto e ripristino stato dei luoghi).



In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

Si evidenzia inoltre, in merito agli obiettivi e alle norme del PPTR, che la parte fotovoltaica dell'impianto di progetto, sommandosi agli impianti FER già esistenti, in corso di realizzazione e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti. **Con la realizzazione dell'impianto in progetto, si altererebbe la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi**

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DI INTERVISIBILITÀ

In merito agli impatti sul paesaggio determinati dalla realizzazione dell'intervento proposto con il contesto di riferimento e in particolare con le componenti visivo percettive **e alla valutazione di intervisibilità tra l'intervento e il patrimonio culturale dell'ambito, si rileva che** sono presenti nell'ambito territoriale diversi segni antropici di elevato valore storico-culturale costituiti dal sistema delle **masserie storiche e dai beni paesaggistici tutelati del patrimonio idrogeologico, botanico e vegetazionale**, prima segnalati.

Si valuta che tutti gli elementi l'impianto, comprese le recinzioni e schermature in progetto, sommandosi agli altri impianti FER già esistenti e a quelli già autorizzati e/o in fase di istruttoria, proposti con varie istanze di VIA, **rischiano di aumentare in maniera esponenziale la globalità degli impatti**, innescando un effetto di potenziale saturazione e di occlusione totale delle visuali panoramiche, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Con riferimento alle componenti visivo percettive, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto in particolare dalla *Masseria Taurino* (cfr. elaborato RE06-TAV10-Analisi_intervisibilità_dei_beni-R0_Analisi_di_intervisibilità_dei_beni).

Inoltre, nel merito della tutela delle componenti visive, si rammenta che l'impianto di progetto si sviluppa a circa 135 m a nord della SP_75 "*Strada a valenza paesaggistica*" inserita tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, così come definite dall' art. 143, comma 1, lett. e del Codice dei Beni culturali, dalla quale viabilità le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la suddetta strada provinciale 75, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con particolare riferimento alla Masseria Taurino a circa 260 m a ovest del lotto di intervento, Masseria Nuova, Masseria San Marco, Masseria Pizzi, Masseria Martieni, Masseria Falli (attorno alle quali orbitano i lotti di progetto), considerato che con tutta probabilità i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

Si valuta in merito che il progetto nel suo complesso, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto.

Relativamente agli impatti cumulativi, l'elaborato denominato RE06-TAV10-Analisi_intervisibilità_dei_beni-R0_Analisi_di_intervisibilità_dei_beni evidenzia la visibilità dell'impianto da *Masseria Taurino* (tutelata come UCP del PPTR), data la distanza ridotta, per cui in direzione della stessa viene proposta la realizzazione di importanti opere di mitigazione che coprano visivamente l'impianto.



Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e *Masserie* contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell'area tutelata e dell'immobile tutelato e delle relative *aree di rispetto*. Si rileva inoltre che l'impianto di progetto si sviluppa a circa 135 m a nord dalla Strada Provinciale n. 75 e l'elaborato RE06-TAV11-Analisi_intervisibilita_dei_punti-R0_Analisi di intervisibilità dei punti denuncia la visibilità dell'impianto dalla stessa strada dalla quale dunque le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della globalità degli impatti. In merito alle opere dell'intervento, le importanti mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Infatti analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Territoriale de "Tavoliere Salentino", individuati con particolare riferimento alle Componenti visivo percettive, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione dell'obiettivo 7, "Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "Salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito". Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di opere di mitigazione quali una fascia arbustiva ed alberata di schermatura lungo il perimetro di impianto incide alterando le ampie visuali libere che caratterizzano l'ambito.
- In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:**
 - *impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;*
 - *salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
 - *individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche;*

Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, anche a causa delle imponenti dimensioni, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalla SP 75 e censita quale *Strade a valenza paesaggistica* dal PPTR, precedentemente richiamata, oltre che diverse strade prossime ai lotti di intervento, tutte strade dalle ampie visuali libere che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza tutte le aree di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, caratterizzate da una notevole frequentazione.

In ragione di quanto sopra espresso ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto vada in contrasto con gli obiettivi e le direttive del PPTR riportati nella sezione C2 della Scheda d'ambito, con particolare riferimento alle Componenti visivo percettive, precedentemente richiamate, che impediscono trasformazioni territoriali lungo i margini stradali e che promuovono inoltre la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione di assi storici di accesso alla città e le rispettive visuali.

VALUTAZIONI IN MERITO AGLI IMPATTI CUMULATIVI

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi dell'intervento rispetto a quanto disposto con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/102012 – "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio", la quale DD stabilisce che per il fotovoltaico : "la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto



può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate", si rileva che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe notevoli impatti di cumulo e un ulteriore stravolgimento del sistema agricolo e delle visuali sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati, il che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del paesaggio agricolo e di trasformazione della texture agricola storica, con forti processi di artificializzazione e di consumo di suolo.

La proliferazione degli impianti FER, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra i complessi masserizi e i relativi appezzamenti agrari di pertinenza, dal punto di vista percettivo e relazionale.

Quanto affermato è supportato, oltre che dall'anagrafica FER, rilevabile per il territorio in analisi, ed evidenziato dalle elaborazioni grafiche effettuate per la valutazione del progetto in argomento della Società proponente, dalla SABAP di BR-LE e, dalle valutazioni grafiche estratte dal GIS Puglia, dalla scrivente SS-PNRR (riferibili all'anagrafica di giugno 2023 e in continuo aggiornamento).




Fig. 3. Analisi degli impatti cumulativi ai sensi della DD 162/2014
Elaborazione SS-PNRR

Nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici esistenti anche di notevoli dimensioni, due dei quali a poche centinaia di metri a nord e sud-est dall'area di progetto, che già hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.

Quanto affermato è supportato dall'analisi riportata nell'elaborato RE06-TAV12_1-ImpattiFER-R0_Impatto visivo cumulativo da altri impianti (cfr.), nella quale sono graficizzati gli impianti realizzati e gli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente, come risultanti dall'Anagrafica FER. Considerato il raggio di 5 km, il dato riportato aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati ma soprattutto a sud-ovest di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Dalla richiamata anagrafica FER, elaborata dalla SABAP BR-LE (cfr. Fig. 4), in continuo aggiornamento e incremento, sono graficizzati gli impianti eolici e fotovoltaici – realizzati (in giallo), autorizzati (in verde) e in corso di istruttoria (in rosso).

I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.




Fig 4. Effetto cumulo: impianti realizzati (in giallo), impianti autorizzati (in verde) e impianti in corso di istruttoria (in rosso). L'impianto di progetto ID 8327 è riportato in blu nel cerchio. - Elaborazione della SABAP BR-LE.

Nelle immediate vicinanze dai campi di progetto si rileva la presenza di altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di campi fotovoltaici e in particolare in adiacenza ai lotti di progetto a nord-est e sud-ovest, è localizzato il procedimento in atto "HEPV02" con potenza di 13,53 MWp e un'estensione di circa **23,73 ha**. A nord, a una distanza di circa 2,7 km risulta la presenza del procedimento in atto "ID VIP 8479 MARSEGLIA GROUP" con potenza di 16,63 MWp e un'estensione di circa **15,97 ha**. A nord-est, a una distanza di circa 3,7 km risulta la presenza del procedimento in atto "ID VIP 7870 Luminora Squinzano" con potenza di 25,808 MWp e un'estensione di circa **53 ha**. A sud-est dell'impianto in valutazione sono localizzati due procedimenti in atto, a una distanza di circa 2,2 km "ID VIA 528" con potenza di 4,07 MWp e un'estensione di circa **8,95 ha** e a una distanza di circa 3 km "ID VIA 527" con potenza di 6,475 MWp e un'estensione di circa **14,2 ha**. A sud-ovest risultano due procedimenti in atto, a una distanza di circa 3 km risulta la presenza del procedimento in atto "ID VIP 7416 ACCIONA" con potenza di 30,06 MWp e un'estensione di circa **54 ha**, a una distanza di circa 3,8 km "CV - ID VIA 475 SUNNERGY GROUP" con potenza di 3.000 KWp e un'estensione di circa **4,62 ha**. Ad est a una distanza di circa 40,4 km risulta la presenza del procedimento in atto "ID 9018 Impianto PV 5" con potenza di 20,12 MWp e un'estensione di circa **25,5 ha**.

Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto si stima interesserebbero complessivamente circa 234,97 ha.

Inoltre nella stessa area sono mappati in giallo impianti fotovoltaici già realizzati per un'estensione pari a circa **149,78 ha**.

Nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i **numerosi impianti eolici in sovrapposizione** il cui iter di autorizzazione è ancora in essere (individuati nella Fig. 3).

Si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generare un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, strumento di lavoro tecnico che consente di cogliere la totalità, la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti e a quelli autorizzati collocati ai margini del centro urbano di San Donaci, al quale si potrebbe rapportare per dimensione quasi simile stravolgendo ogni matrice territoriale consolidata. Esso dunque rappresenta un elemento detrattore del paesaggio che va ad alterare sia condizioni originarie di continuità visiva verso il centro urbano sia l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali ai margini del comune di San Donaci.

Sempre in merito alla valutazione degli impatti visivi e di cumulo, tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che i rimboschimenti progettati, costituiscano un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola. La realizzazione di queste aree bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di ulteriori elementi, tra l'altro di dimensioni notevoli, sovrapposti in maniera apodittica al territorio, caratterizzato di contro, come descritto in premessa, da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto.

Infatti, ulteriori e notevoli elementi di trasformazione ed artificializzazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (elementi prefabbricati, recinzioni di tipo industriale).

Il tratto finale del cavidotto e la Stazione Elettrica di nuova realizzazione ricadono nel comune di Cellino San Marco (Br) e dunque rientrano nell'Ambito Territoriale de *La campagna brindisina*" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale *"Campagna irrigua della piana brindisina"* andando a sommarsi quali ulteriori elementi di stravolgimento ed artificializzazione del territorio collocati in un'area in cui in relazione agli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito individuati, con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, riportano chiaramente in relazione all'obiettivo 4, *"Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici"*, il seguente indirizzo: *"Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole"*.

L'impianto agrovoltaiico proposto si configura dunque come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di degrado rispetto alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali



locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Pertanto si rileva che, al fine della valutazione degli impatti cumulativi, la presenza documentata di un elevato numero di FER, realizzati ed autorizzati e in corso di istruttoria, i cui dati dimensionale sono noti, **sommato all'intervento in valutazione contribuisca a generare un impatto di cumulo globale che, rischia di compromettere** fortemente i caratteri strutturanti che connotano il territorio storico e il patrimonio culturale e paesaggistico in esso contenuto.

Si evidenzia che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

L'intervento è in contrasto, oltretutto, con quanto auspicato dalle **Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR**, che ritengono: *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *“Il territorio caratterizzato da minimi segni di verticalità, collocati per lo più in corrispondenza dei centri, viene segnato oggi da una eccessiva densità di impianti eolici, che si contrappongono ad un paesaggio caratterizzato viceversa da fitte partizioni orizzontali; la loro collocazione e localizzazione appaiono casuali, tanto da non far loro assumere un ruolo di orientamento visivo. Oltre agli impianti eolici di recente si associa la realizzazione di impianti fotovoltaici che contribuiscono ad alterare i valori paesaggistici.... La piana coltivata interna è interessata dalla realizzazione di impianti di fonte energetica rinnovabile, eolico e fotovoltaico...Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.”*

VALUTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE PROPOSTE

Nel merito della valutazione delle opere complementari di compensazione e mitigazione, oltre quanto già in precedenza espresso nelle valutazioni sulle interferenze paesaggistiche rispetto al progetto di recinzione e mitigazione con vegetazione proposto, molto rilevante per estensione e natura, **il progetto non appare adeguatamente approfondito non riferendosi a un qualsivoglia progetto di inserimento paesaggistico d'area vasta**, così come previsto ed indicato dalle normative dal PPTR e ai criteri espressi dal DM 10/08/9/2010, *Parte IV Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio, punto e)*, alle quali indicazioni si rimanda.

Le opere di compensazione proposte, per quanto numerose ed articolate, **risultano commisurate al grande sacrificio a cui sarebbe sottoposto il contesto paesaggistico di riferimento** qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre **le previste opere di mitigazione** (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, **non consentono di superare le criticità rilevate**, costituendo elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. La siepe con speci vegetali autoctone proposte come mitigazione delle reti perimetrali, in ragione della sua innaturale estensione e linearità, costituiscono ulteriore stravolgimento del *paesaggio rurale storico*, in quanto elemento di frammentazione ed ostruzione delle visuali paesaggistiche aperte ormai consolidate ed identitarie.

L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo dell'impianto e di tutti gli elementi artificiali necessari al suo funzionamento.

L'impianto proposto, quindi, si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante, così come le opere previste per mitigare e compensare gli impatti, diretti ed indiretti, sul patrimonio culturale del territorio coinvolto.



VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

L'analisi della situazione vincolistica nelle aree direttamente individuate per la realizzazione dell'opera ha evidenziato come non insistono beni tutelati ai sensi degli art. 10, 12, 13, e 45 del D.lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo *in itinere*. L'intervento in valutazione si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso. Alla ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto è necessario aggiungere le segnalazioni bibliografiche evidenziate, tutte ricadenti entro il buffer dell'area vasta d'indagine per l'area di intervento.

Si segnala comunque che le aree coinvolte dal progetto agrovoltico con il complesso delle sue opere complementari e di rete, pur in assenza di vincoli archeologici, le numerose segnalazioni e i numerosi rinvenimenti permettono di affermare come nel corso dei millenni il territorio fosse caratterizzato da una presenza antropica diffusa, della quale restano numerosi segni tangibili nella stratificazione del paesaggio.

L'intervento in oggetto quindi si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, in cui è possibile ricostruire le dinamiche insediative riferibili a un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria fino al Medioevo.

Il popolamento del territorio a partire dalle fasi più antiche è documentato dai rinvenimenti del Paleolitico, del Neolitico e dell'età del Bronzo nei territori in esame, come in località *Cava della Mariana* nel territorio di San Donaci, dove è documentata una stazione preistorica, sita a circa **840 m** dall'impianto e **450 m** dal cavidotto e presso la località *Lo Specchione* nel territorio di Cellino San Marco, dove è segnalata una Specchia, sita a circa 4,5 km dalla Stazione di nuova costruzione, la cui realizzazione non è contemplata nel progetto in corso di valutazione.

In età ellenistica (seconda metà del IV-inizi del III a. C.) il territorio si arricchisce di aggregati abitativi che evolvono verso forme di maggiore estensione e complessità strutturale e di insediamenti di carattere rurale che si diffondono in maniera sparsa, come il sito de *Li Castelli* a S. Pancrazio Salentino (sottoposto a vincolo archeologico diretto, **D.M. 3.7.2002**), importante centro messapico a lunga continuità di vita che fu abitato dall'età del Ferro fino al I sec. d.C..

Nell'**area buffer** sono localizzati numerosi siti ed evidenze di età romana repubblicana ed imperiale, quando nel territorio si registra un complesso fenomeno di progressivo incremento numerico delle presenze, concentrate intorno al "**Limitone dei Greci**" (ad una distanza media di **2,90-3,50 km** dal cavidotto), che si configura come un elemento di strutturazione dei paesaggi antichi, in particolare di quelli di età romana.

In questa fase l'organizzazione insediativa del paesaggio è maggiormente eterogenea poiché accanto alle unità abitative di piccole e medie dimensioni, compaiono più estesi e articolati complessi edilizi. È il caso delle numerose ville rustiche con necropoli, insediamenti rurali, fattorie ed aree di frammenti fittili documentati nel territorio di San Donaci presso *Masseria Monticello* (vincolo diretto **D.M. 12.10.2000**, l. 490/1999), sita a **3,93 km** dall'impianto, presso *Masseria Falco* (a circa **1,83 km** dall'impianto e **1,7 km** dal cavidotto), presso *Masseria Palazzo* (a circa **2,22 km** dall'impianto e **330 m** dal cavidotto), presso *Casa Nicola Turco* (a circa **3,30 km** dall'impianto e **10 m** dal cavidotto) e nel territorio di Cellino San Marco presso *Casa Le Macchie* (a circa **2,2 km** dall'impianto e **970 m** dal cavidotto), presso la *località Cuciulina* (a circa a **3,26 km** dall'impianto e **3,00 km** dal cavidotto), presso *Masseria Annano* (a circa **3,20 km** dall'impianto e **2,26 km** dal cavidotto) e *Masseria Esperti Vecchi* (a circa **3,73 km** dall'impianto e **3,40 km** dal cavidotto), presso *Masseria Mea* (a circa **690 m** dal cavidotto).

Anche in età medievale la presenza del "**Limitone dei Greci**" svolge una funzione aggregatrice per il popolamento dell'area, come l'insediamento di età altomedievale nel territorio di Cellino San Marco presso *Masseria Camarda* (sito a circa **4,10 km** dall'impianto) e l'abitato medievale scomparso in *Contrada Olivori* nel territorio di San Donaci (sito a circa **2,30 km** dall'impianto). L'ambito territoriale entro cui è inserito l'impianto vede la nascita delle chiese, come la *cappella rupestre La Mea* nel territorio di Cellino San Marco, sita a circa **700 m** dal cavidotto.

Nell'area si registra, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà



fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi e/o medievali.

Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la documentazione relativa alla *Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico* (cfr. elaborato *RE08-VIARCH-R0*) dà conto degli esiti dell'analisi bibliografica e d'archivio, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale effettuata nell'area interessata dall'impianto e del relativo cavidotto di connessione.

Le numerose segnalazioni di *aree a rischio archeologico* presenti nelle immediate vicinanze della futura SE Terna di Cellino San Marco e recepite nel DPP-PUG del Comune di Cellino San Marco (elaborato Q.I.01 Invarianti strutturali-Comune di Cellino San Marco), sono menzionate soltanto in parte nella documentazione prodromica alla VPIA (cfr. elaborati *RE08-VIARCH-R0* e *RE08-TAVI-Inquadramento_siti_archeo-R0*). Quest'ultima risulta infatti priva delle schede MODI relative ai siti nn. 20-32, 36-39 ubicati nell'*Inquadramento dei siti archeologici* (cfr. *RE08-TAVI-Inquadramento_siti_archeo-R0*) nelle vicinanze della futura SE Terna. Si fa presente, inoltre, che l'ubicazione di tutti i siti noti da bibliografia sull'elaborato *RE08-TAVI-Inquadramento_siti_archeo-R0* è errata e che la documentazione elaborata risulta priva di schede UT e di ulteriori indicazioni relative alla tipologia e all'attribuzione crono-culturale dei frammenti ceramici rilevati.

Le attività di ricognizione condotte nell'ambito del VPIA hanno, inoltre, rilevato la presenza di frammenti ceramici (URR 29, 50, 51, 73, 108 vedi elaborato *RE08-VIARCH-R0* e *RE08-TAV2-Unita_Ricognizione-R0*) in alcune aree lungo il cavidotto. Sulla base dei dati editi e delle risultanze delle ricognizioni, condotte in condizioni di visibilità prevalentemente scarse, nella relazione si attribuisce un **generale grado di rischio archeologico MEDIO**, in particolare nelle aree di frammenti fittili e **BASSO** o **NON VALUTABILE** nelle altre.

In merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento si fa presente che, stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, nonché le valutazioni riportate nell'elaborato denominato Carta del rischio archeologico e relativi allegati, come sopra rappresentato, si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e alla sorveglianza archeologica in corso d'opera ai sensi dell'art. 1, comma 5 del citato allegato I.8, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 4 e seguenti.

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: **AREE IDONEE**

Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che **il progetto ricade in area idonea.**

Infatti dalla lett. c-quater si evince che sono idonee, “*fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo*”.

Si rammenta che nello specifico del suddetto decreto “*Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii*”



Si segnala comunque che:

1. L'area di impianto è situata a 135 metri a nord della *SP 75_BR "Strada a valenza paesaggistica"* tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali.
2. Una porzione delle opere di connessione intercetta il *Canale della Lacrima – Canale Pesciamana* censito quale "*Reticolo idrografico di connessione alla RER*" tra gli UCP delle *Componenti idrologiche*, dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e).
3. Una porzione delle opere di connessione intercetta *SS 605_BR* e il collegamento *Oria- Madonna dell'Alto (Limitone dei Greci)*, entrambe "*Strade a valenza paesaggistica*" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali.

CONSIDERAZIONI IN MERITO A PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI PROGETTUALI

Per quanto sopra illustrato e valutato non risulta possibile prescrivere adeguamenti o differenti soluzioni progettuali all'impianto agrivoltaico in esame - e che non determinino un progetto del tutto nuovo - tale da portare ad un parere favorevole di questa Amministrazione, stante la localizzazione, la natura stessa dell'intervento per la sua dimensione, la sua natura materica-cromatica e per il considerevole consumo di suolo agricolo e visti gli impatti cumulativi per esso evidenziati.

Un ipotetico adeguamento progettuale non può prescindere da una delocalizzazione dell'intero impianto in un'area paesaggisticamente meno di pregio, con minor incidenza di effetto cumulo e compatibile con le indicazioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Il quadro di riferimento in merito ai criteri localizzativi si completa anche in base al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, che all'art 2 ribadisce: "***L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione***"

La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni, sommandosi ai numerosi impianti già realizzati, porterebbero il territorio in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei**, come richiamati nel quadro normativo nazionale e regionale. L'analisi svolta dalla Società proponente non indaga alternative di localizzazione anche in altre regioni e non tiene conto di quanto riportato nel paragrafo B2.2.2 delle "*Linee guida*" del PPTR;



- **L'intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti** così come indicato nei criteri generali progettuali volti all'inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, MiSE, e nel PPTR.
- **Il progetto** presentato, inoltre, per la sua natura con strutture rilevanti per dimensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, **non corrisponde a pieno ai criteri di integrazione riportati nelle Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici** del MiTE-Dipartimento Energia, pubblicate a giugno 2022.

Si rammenta, inoltre che il **“paesaggio” non è solo un fatto “visivo”**: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: *“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”*.

La **“forma visibile”** del **“paesaggio”** è solo una componente di quest'ultimo. **Il “territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e coltivazioni, ma anche in forma mentale e culturale.** In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte determinante, solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione positiva del paesaggio.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.** Tale modalità valutativa è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, valutate le criticità sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le *Linee Guida 4.4.1 (parte seconda) – Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti*, per quanto di competenza, si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR** esprime il proprio

PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il progetto di un impianto agrovoltaiico denominato “San Donaci” della potenza pari a



31,26 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel territorio dei comuni di San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR), proposto dalla Soc. Elios S.r.l.

Il Funzionario del Serv. V
U.O.T.T. n. 3 - Arch. *Giovanni* MANIERI ELIA



Il Dirigente del Serv. V della DGABAP
Dott. Massimo CASTALDI



massimo castaldi
MINISTERO DELLA CULTURA
08.04.2024 14:21:54 GMT+01:00

Il Soprintendente Speciale per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

